



Edizione di lunedì 30 Settembre 2019

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: termini e modalità di presentazione delle domande
di Debora Reverberi

ADEMPIMENTI

La comunicazione all'Agenzia delle entrate delle vendite on-line
di Leonardo Pietrobon

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu dovuta per i contitolari di coltivatori diretti e lap
di Fabio Garrini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Promotore finanziario titolare di impresa familiare soggetto ad Irap
di Alessandro Bonuzzi

ADEMPIMENTI

Dal 1° ottobre nuovo sistema unionale per la gestione delle ITV e AEO
di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Innovation manager: termini e modalità di presentazione delle domande

di Debora Reverberi

Avviata la fase 1 dell'iter per il conseguimento del **voucher innovation manager**, che terminerà con la formazione dell'elenco Mise dei *managers* qualificati, sono oggi noti anche i **termini e le modalità per la presentazione delle domande dalle imprese e reti di imprese che intendono beneficiarne**.

Si rammenta che l'incentivo in esame consiste in un **contributo a fondo perduto sottoforma di voucher concedibile in regime “de minimis”**, ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013](#), introdotto dall'[articolo 1, commi 228, 230, 231, L. 145/2018](#) (c.d. Legge di Bilancio 2019) con l'obiettivo di **sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle Pmi e delle reti d'impresa**.

L'agevolazione è concessa sulla base di una **procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle Pmi e dalle reti d'impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione**.

L'iter **procedurale della misura**, gestito integralmente tramite procedura informatica, è **puntualmente disciplinato dai due decreti direttoriali del Mise, rispettivamente del 29.07.2019 e del 25.09.2019**, e si articola nelle seguenti 4 fasi:

- **Fase 1: formazione dell'elenco Mise degli innovation managers**, secondo le modalità indicate nel [decreto direttoriale del 29.07.2019](#) e successiva pubblicazione del decreto ministeriale recante l'elenco;
- **Fase 2: apertura del sito vetrina di libera consultazione dell'offerta di innovation managers** per le Pmi e le reti d'impresa potenzialmente beneficiarie;
- **Fase 3: compilazione guidata delle domande delle imprese e reti e click day**, secondo [decreto direttoriale del 25.09.2019](#);
- **Fase 4: istruttoria di verifica dei requisiti di accesso per le imprese, concessione ed erogazione del voucher**, secondo [decreto direttoriale del 25.09.2019](#).

Il [decreto direttoriale Mise del 25.09.2019](#) disciplina modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione (fase 3) e per la concessione ed erogazione del voucher (fase 4), con riferimento alle risorse finanziarie stanziate per le annualità 2019 e 2020 dalla Legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) e pari a 50 milioni di euro.

L'[articolo 4](#) del decreto direttoriale del 25.09.2019 contiene le informazioni utili all'espletamento della fase 3 in relazione a termini e modalità di presentazione delle domande.

Per quanto concerne l'iter di presentazione delle domande di agevolazione si individuano i seguenti *step*:

- la verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica dalle ore 10:00 del 31.10.2019, consistente nella verifica dei seguenti requisiti tecnici ed autorizzazioni di accesso alla procedura:
 - validità della carta nazionale dei servizi;
 - PEC attiva;
 - possesso dei poteri di firma in relazione alla persona giuridica che presenta la domanda;
- la compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dalle ore 10:00 del 07.11.2019 alle ore 17:00 del 26.11.2019;
- l'invio della domanda di agevolazione, tramite *click day* a partire dalle ore 10:00 del 03.12.2019.

Per quanto concerne la modalità di presentazione delle domande l'articolo 4 del decreto direttoriale del 25.09.2019 disciplina la documentazione da produrre.

Le domande di accesso all'agevolazione presentate dalle Pmi devono soddisfare i seguenti requisiti:

Forma	Domanda secondo schema dell' allegato 1 al decreto 25.09.2019
Contenuto	Dati identificativi della Pmi, del firmatario e del referente da contattare Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 , circa il possesso dei requisiti soggettivi (fra gli altri attestante la dimensione d'impresa) Dati sul progetto: titolo, descrizione ed obiettivi, timing, sede operativa, costo, area di intervento Dati dell'innovation manager iscritto nell'elenco Mise, oggetto della prestazione e durata prevista Richiesta di prenotazione del <i>voucher</i> con indicazione del costo per area di intervento

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

La comunicazione all'Agenzia delle entrate delle vendite on-line

di Leonardo Pietrobon

Il 31 ottobre 2019 rappresenta la prima scadenza per **l'invio della comunicazione delle vendite on line**, concluse mediante l'utilizzo di **piattaforme digitali** e assimilate.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 13, comma 1, D.L. 34/2019](#), convertito con la **L. 58/2019**, i soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o *e-commerce*, mediante l'utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a **comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute on line**.

Innanzitutto, pare doveroso sottolineare che il soggetto passivo, chiamato a tale nuovo adempimento, **non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma** che permette di concludere le compravendite di beni.

In secondo luogo, oggetto di comunicazione non sono tutte le operazioni concluse per il tramite delle richiamate strutture virtuali, bensì solo quelle riguardanti:

- le **cessioni di beni all'interno dell'Unione europea**;
- le **cessioni di beni importati** da Paesi extra

Sotto il profilo procedurale e oggettivo, l'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento prot. n. 660061/2019](#) ha stabilito le **regole operative** utili all'individuazione delle informazioni da comunicare, nonché la modalità di effettuazione di tali comunicazioni.

In ordine ai **presupposti soggettivi e oggettivi**, di cui al comma 1 dell'[articolo 13 D.L. 34/2019](#), il richiamato provvedimento, stabilisce che:

1. per “**interfaccia elettronica**”, utilizzata per facilitare le vendite a distanza, s'intendono mercati virtuali (**marketplace**), piattaforme **digitali**, **portali** o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
2. **non si considera che l'operatore faciliti la vendita** quando lo stesso effettui unicamente il trattamento dei **pagamenti** in relazione alla cessione di beni, la **catalogazione** o la **pubblicità** di beni, il **reindirizzamento** o il **trasferimento** di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

Sotto il **profilo temporale**, secondo quanto stabilito nel citato provvedimento, **la prima comunicazione**, la cui scadenza è fissata per il giorno **31 ottobre 2019**, riguarda:

- le vendite a distanza di **qualsiasi bene**, concluse attraverso le piattaforme *on line*, nel periodo intercorrente **tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019**;
- le vendite a distanza, concluse attraverso le piattaforme *on line*, di **prodotti elettronici**, quali i telefoni cellulari, le *console* da gioco, i *tablet pc* e *laptop*, effettuate nell'intervallo temporale compreso **tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019**.

A regime, invece, secondo quanto indicato la paragrafo 3.4. del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, la comunicazione ha una **cadenza trimestrale**, entro la **fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento**.

La comunicazione può **avvenire** tramite degli intermediari abilitati o attraverso i **servizi telematici Entratel/Fisconline** dell'Agenzia delle Entrate.

L'[articolo 13 D.L. 34/2019](#) prevede un ulteriore adempimento per i **soggetti non residenti** e privi di stabile organizzazione in Italia, i quali saranno obbligati a **identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale** residente nel territorio dello Stato, al fine di comunicare all'Agenzia, ogni tre mesi, al pari dei soggetti nazionali, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, una serie di dati:

- **denominazione o i dati anagrafici completi**, incluso l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;
- **numero totale delle unità vendute in Italia**;
- **scelta del soggetto passivo**, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Infine, si ricorda che la mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporta in capo ai soggetti incisi da tale adempimento **l'insorgenza della qualifica di debitore d'imposta per le vendite a distanza** per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti. Nello specifico:

- in caso di **mancata trasmissione**, i soggetti passivi **non saranno considerati debitori d'imposta** se dimostrano che essa è stata **assolta dal fornitore**;
- in caso di trasmissione incompleta, i soggetti passivi **non saranno considerati debitori d'imposta** se dimostrano di **avere adottato tutte le misure necessarie** per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

In ogni caso, è necessario **conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza**, che dovrà essere messa a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dall'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Seminario di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE OPERATIVO: LE DIECI DOMANDE ALLE QUALI RISONDARE PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI AZIENDALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu dovuta per i contitolari di coltivatori diretti e lap

di Fabio Garrini

Il trattamento agevolato Imu nella tassazione dei **terreni agricoli** previsto a favore dei coltivatori diretti (Cd) e degli imprenditori professionali (lap), **non si estende a favore degli altri contitolari del terreno** che non svolgono attività agricola su di esso.

Diversa è invece la fattispecie dei **terreni edificabili**: per quest'altra fattispecie, le agevolazioni sono di tipo oggettivo, quindi si estendono a tutti i contitolari, indipendentemente dal fatto che questi intervengano o meno nella coltivazione del terreno.

I terreni e aree fabbricabili

Dal 2016 sono **esenti** dall'Imu (ai fini Tasi l'esenzione è generalizzata) i **terreni** posseduti e **condotti dai coltivatori diretti (Cd) dagli imprenditori agricoli professionali (lap)** di cui all'[articolo 1 D.Lgs. 99/2004](#), iscritti nella **previdenza agricola**, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per quanto riguarda le **arie fabbricabili**, ai fini Imu e Tasi (per questa fattispecie è prevista la tassazione ai fini di entrambi i tributi) l'[articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011](#) richiama l'agevolazione di cui all'[articolo 2 D. Lgs. 504/1992](#) e, al contempo, specifica i soggetti beneficiari della stessa.

In base a tali disposizioni **non sono considerati fabbricabili** i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli lap, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'**utilizzazione agro-silvo-pastorale** mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Sul punto occorre infatti ricordare che:

- in relazione alla **finzione di non edificabilità delle aree** (che consente di considerare agricolo un terreno che lo strumento urbanistico qualifica edificabile) la [circolare 3/DF/2012](#), richiamando la posizione (criticabile, a parere di chi scrive) della Cassazione espressa nella [sentenza n. 15566/2010](#), afferma che il beneficio **si estende anche ai contitolari** del soggetto in possesso dei requisiti;
- al contrario, le agevolazioni nel calcolo della base imponibile dei **terreni agricoli** previste a favore dei Cd e lap che possiedono e coltivano il terreno, sempre secondo la richiamata [circolare 3/DF/2012](#) (allora si trattava di applicare un moltiplicatore ridotto, oggi opera invece l'esenzione), devono applicarsi alla corrispondente **porzione di**

proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Quindi l'**altro titolare deve corrispondere l'imposta in misura ordinaria:** *"a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale* in questione e, pertanto, l'**Imu dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo."**

L'unica giustificazione per tale differenza consiste nella **qualifica dell'agevolazione:** la **prima è oggettiva**, in quanto ridefinisce la natura dell'immobile oggetto di tassazione, quindi si estende a tutti i contitolari dell'immobile, mentre **la seconda ha natura soggettiva**, quindi risulta applicabile ai soli possessori provvisti dei requisiti richiesti dalla norma.

In definitiva, poiché l'agevolazione soggettiva a favore dei soggetti che coltivano i terreni si è trasformata in esenzione totale dal prelievo in relazione a detti immobili, la logica conseguenza è che, al pari di quanto affermato per gli analoghi precedenti, anche in questo caso **l'esenzione debba applicarsi solo al soggetto provvisto dei requisiti.**

Con la conseguenza che i **contitolari** sono chiamati al versamento dell'imposta con le **regole ordinarie** per la quota di propria competenza.

Per le aree, come detto, le conclusioni devono essere diametralmente opposte.

Tale interpretazione risulta **recentemente confermata dalla Cassazione con la sentenza 23591 del 23.09.2019;** secondo i giudici della Suprema Corte il motivo del diverso trattamento è proprio la diversa natura dell'agevolazione, **oggettiva** per quanto riguarda la **finzione di non edificabilità dei suoli edificabili**, **soggettiva** per quanto riguarda l'**esenzione applicabile ai terreni agricoli.**

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Promotore finanziario titolare di impresa familiare soggetto ad Irap

di Alessandro Bonuzzi

Il **promotore finanziario** titolare di un'**impresa familiare** è soggetto ad Irap quando corrisponde al proprio collaboratore **compensi elevati**, configurandosi in tal caso il presupposto dell'**autonoma organizzazione**.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione** con l'[ordinanza n. 22469 del 09.09.2019](#), riformando la sentenza della **CTR delle Marche** che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'**istanza di rimborso** dell'Irap versata per gli anni dal 2005 al 2008.

Difatti, la Commissione regionale aveva **escluso** la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione in ragione del fatto che la **particolarità** dell'attività di promotore finanziario svolta dall'imprenditore confinava la collaborazione del **coniuge partecipante, privo del titolo di promotore finanziario**, ad un ambito **meramente esecutivo**, a nulla rilevando che il suo **apporto** fornito all'impresa familiare fosse stato **effettivo** e **continuativo** con conseguente **attribuzione** di un reddito d'impresa nella **misura massima prevista dalla legge (49%)**.

In particolare, la CTR aveva **affermato**:

- che, ai fini della **sussistenza** del presupposto impositivo, occorre “*la concreta dimostrazione che l'apporto del collaboratore familiare abbia effettivamente incrementato il fatturato aziendale*”, e
- che “*in difetto di specifica prova contraria, la particolarità dell'attività di promotore finanziario dell'appellante (come sopra spiegato) relega la collaborazione della moglie priva di quella specifica qualifica ma semplicemente legata al medesimo in un'impresa familiare – ad un ambito meramente esecutivo, quale quello di segretaria o affine*”.

Invece, preso atto che “*l'attività svolta dal promotore finanziario non è qualificabile automaticamente come attività di impresa, di per sé assoggettata ad imposta, ma, anche alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, richiede una valutazione complessiva, da parte del giudice di merito, degli elementi di fatto offerti dalla fattispecie concreta, poiché essa ... può essere svolta “in qualità di dipendente, agente o mandatario” e, quindi, può assumere connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad*

imposta solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'**attività d'impresa**, pacificamente sottoposta ad imposizione" ([Cassazione sentenza n. 8120/2012](#)), a parere della Cassazione, nel caso di specie, **assume rilevanza** quanto segue:

- "L'Irap afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché **ne è soggetto passivo pure l'imprenditore familiare** ma non anche i familiari collaboratori **atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore** (o valore aggiunto) **rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare** ed è, quindi, **sintomatica del relativo presupposto impositivo**" ([Cassazione sentenza n. 12616/2016](#) e [24060/2016](#));
- in passato la stessa Cassazione, in una fattispecie analoga, "ha cassato la decisione della **commissione tributaria regionale che aveva escluso la sussistenza del requisito impositivo dell'autonoma organizzazione** nell'attività svolta dal contribuente di **agente di commercio** sul presupposto che questo corrispondesse a terzi, **occasionalmente, compensi di non rilevante entità**, senza considerare l'**entità delle quote corrisposte ai collaboratori facenti parte dell'impresa familiare**" ([Cassazione sentenza n. 16742/2017](#)). Pertanto, **non è corretto presumere** che la **collaborazione** del partecipante all'impresa familiare, il cui titolare svolge l'attività di **promotore finanziario**, sia da qualificare come **meramente esecutiva**;
- dai **quadri RF** relativi agli anni d'imposta in questione risulta che sono stati **attribuiti** al coniuge, in qualità di collaboratore familiare, redditi pari a ben 93.393 euro per il 2005, 114.617 euro per il 2006, 121.997 per il 2007 e 40.410 euro per il 2008. "Tali **considerevoli spese si manifestano incompatibili con l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione**, sì da collocare ... l'attività svolta dal promotore finanziario nell'ambito dell'area di assoggettabilità all'imposta".

Alla luce di tutto ciò, dunque, la Suprema Corte ha **cassato la sentenza** della **CTR impugnata** e sancito la **non spettanza** al **rimborso** dell'Irap **versata** dal promotore finanziario negli anni 2005-2008.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Dal 1° ottobre nuovo sistema unionale per la gestione delle ITV e AEO

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Dal 1° ottobre 2019 sarà disponibile il nuovo sistema unionale per la gestione **delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)** e delle autorizzazioni **Operatore Economico Autorizzato (AEO)** messo a disposizione dai servizi tecnici della Commissione Europea, nel rispetto del programma stabilito nella Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dell'11 aprile 2016.

Sulla base delle disposizioni dell'[articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento \(UE\) n. 952/2013 – CDU](#), dalla suddetta data viene introdotto il **formulario elettronico** per le domande e le decisioni degli operatori economici, fornendo agli operatori commerciali **un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda di ITV e AEO**, accedendo al *Trader Portal* tramite il seguente link <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>.

Il citato **articolo 6** del CDU – **Codice Doganale d'Unione** – rubricato alla voce “**Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati**”, prevede quanto segue: “*tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici*”.

Si ricorda che, le **Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)** sono delle decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, **su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce** con l'assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o *Taric*.

Le ITV sono disciplinate dal [Regolamento UE n. 952/2013 \(CDU\)](#), dal [Regolamento delegato UE n. 2446/2015 \(RD\)](#), dal [Regolamento delegato transitorio UE n. 341/2016 \(RDT\)](#) e dal [Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 \(RE\)](#).

Le ITV **possono essere richieste da un operatore commerciale** (o da un suo rappresentante) all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito (o in cui dette informazioni devono essere utilizzate). Allo stesso modo, **anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE** può richiedere una ITV all'autorità doganale di un Paese membro, purché abbia ottenuto il codice EORI in detto Stato.

Il programma europeo **Operatore Economico Autorizzato** (AEO – *Authorized Economic Operator*) è invece rivolto agli operatori economici che effettuano operazioni coperte dalla normativa doganale che rispettano le **condizioni** e i **criteri definiti dalla legislazione doganale dell'Unione Europea**.

Per ottenere il riconoscimento dello **status di AEO** è necessario richiedere all’Ufficio delle dogane competente **l’attivazione di una specifica azione di audit** che terrà anche conto delle eventuali informazioni preesistenti (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, *audit* doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte; tale documentazione può **facilitare il processo di autorizzazione AEO**.

Possono ottenere lo *status* di AEO **tutti gli operatori economici**, ed i loro partner commerciali, che intervengono nella **catena di approvvigionamento internazionale** (fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale qualificandosi positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto **ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento**.

Il Codice Doganale dell’Unione prevede che tale *status* sia attestato, non più con una certificazione ma con **due tipi di autorizzazione: AEO/semplicificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS)**. I due tipi di autorizzazione **sono cumulabili**, ossia possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.

Riepilogando, per la presentazione delle descritte istanze **non andranno più utilizzati i modelli di istanza e di decisione cartacei** finora impiegati. **Tutte le fasi procedurali di rilascio dell’ITV e dell’AEO** (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione ITV o AEO, revoca/annullamento, diritto di essere ascoltati, periodo di uso esteso ITV), nonché le fasi di gestione di tali decisioni (modifica elementi identificativi, sospensione e revoca) **si svolgeranno solo per mezzo del Trader Portal**.

A partire dal mese di ottobre 2019 **le istanze di ITV e AEO che perverranno attraverso canali diversi non saranno più accettate**.

Eventuali **campioni necessari al rilascio delle ITV** dovranno essere inviati all’Ufficio tariffa e classificazione, facendo riferimento al numero di registrazione della domanda generato dal sistema. Si ricorda, infine, che per quanto riguarda le **autorizzazioni AEO** resta fermo l’obbligo di presentare in allegato all’istanza il **questionario di autovalutazione** debitamente compilato.

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)